

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

N° 20
del 23-05-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Progetto di fusione per incorporazione delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua Srl nella società Alto Trevigiano Servizi Srl

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di maggio, alle ore 20:00, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Simeoni Alvise	P
Razzolini Tommaso	P	Piccolo Silvia	P
Geronazzo Pierantonio	P	Bolla Stefano	P
Bertelle Martina	P	Callegaro Fabio	A
Dall'Armi Elisa	P	Zago Rita	A
Bortolin Giorgio	P	Gatto Rosy	P
Miotto Marco	P	Corrado Paola	P
Puel Barbara	A	Mion Francesca	A
Comarella Osvaldo	P		

Presenti

n. 13

Assenti

N. 4

e il seguente assessore non consigliere:

Geronazzo Mariachiara	P
-----------------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Gianluigi Serafini.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Bortolin Giorgio
Piccolo Silvia
Gatto Rosy

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

– che il Comune di Valdobbiadene è socio di Alto Trevigiano Servizi - ATS, giusta delibera di Consiglio comunale n. 3 del 30 marzo 2010 con la quota del 2,110%;

– che il legislatore con D.lgs. n. 175 del 19.08.2016 ha recentemente emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica prevedendo all'art. 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Dispone la norma che "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, **fusione o soppressione**, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

– che il ricorso allo strumento societario da parte degli Enti Locali è limitato solo alla somministrazione di servizi pubblici o attività di interesse pubblico al fine di soddisfare i bisogni della collettività di riferimento.

Il mantenimento di partecipazioni societarie è quindi consentito solo in determinati casi e deve poggiare sulla sostenibilità finanziaria, convenienza economica e sulla compatibilità con principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela della concorrenza.

Peraltro, recenti sentenze della Corte Costituzionale n.148/2009 e 146/2016 sembrano confermare la ratio delle recenti disposizioni del D.lgs.175/2016 che, al fine di tutelare la concorrenza e di evitare ogni forma di abuso dello strumento societario, vietano di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

– che a seguito della delibera n° 06 dell'11 luglio 2007 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, è stato affidata in gestione ("house providing"), ai sensi dell'art. 113 co. 5 lettera c) D. Lgs. n. 267/2000, la titolarità del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. costituitasi con atto del Notaio Dr.ssa Ada Stiz di Treviso in data 06.07.2007 – Rep. N. 87090.

In detta delibera sono state inserite le linee di indirizzo che la convenzione e/o disciplinare dovranno prevedere con riferimento alla gestione del servizio stesso.

È stata quindi prevista la necessità di regolamentare, a mezzo di un apposito programma, il subentro della Società / Gestore nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti nonché regolamentare il passaggio diretto ed immediato del personale in servizio, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, presso amministrazioni comunali, aziende ex municipalizzate o consortili ed imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici.

– che in ossequio al principio di concentrazione del servizio idrico integrato in capo al gestore ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L., nell'anno 2012 è stato ultimato il progetto di acquisizione di tutte le gestioni ancora esistenti nel territorio, chiudendo la fase transitoria.

PRESO ATTO:

- che l'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (*società incorporata*) confluisce in un'altra società (*società incorporante*), costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio idrico integrato in capo all' ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la

prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (*art. 2504 – bis co. 1 Codice Civile*).

- che gli effetti della fusione possono essere così riassunti:
 - a) l' "estinzione" delle società incorporate (per la dottrina civilistica italiana e della giurisprudenza, non si tratterebbe di "estinzione" bensì di perdita di individualità delle società incorporate);
 - b) il trasferimento all'incorporante dell'intero patrimonio delle società incorporate;
 - c) la conversione delle partecipazioni di cui erano titolari i soci delle società incorporate in equivalenti partecipazioni, ossia di partecipazioni di uguale valore reale, nella società incorporante con la conseguente estinzione delle quote nella prima e la loro sostituzione con quote nella seconda. L'equivalenza economica è misurata dal "rapporto di cambio" il quale è definito come prezzo delle quote delle società estinte in termini di quote della società incorporante.
- che la fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.
- che dalla fusione derivano quindi sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:
 - riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
 - semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse;
 - maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante quale soggetto gestore del SII con conseguente miglioramento del rating creditizio.

VISTI:

- il progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c. contenente lo statuto della società con le modifiche derivanti dalla fusione
- le situazioni patrimoniali delle succitate società riferite al 30 novembre 2016;
- la relazione illustrativa del C.d.A. della società partecipante alla fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.;
- la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c.;

RILEVATO in particolare dall'esame dei predetti documenti che:

- la fusione avrà effetto dall'adempimento dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 bis C.C., ovvero dopo il deposito dell'atto di fusione.
- la fusione per incorporazione di SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. e di SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL in ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 novembre 2016.
- l'efficacia della fusione decorrerà dal 1° gennaio 2017 esclusivamente in ordine agli aspetti contabili e fiscali secondo quanto concesso dagli artt. 2504 bis e 2501 ter del C.C., nonché dall'art. 172 del DPR 917/86. Pertanto, le operazioni delle incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a far data dal 1° gennaio 2017, compreso.
- resta fermo lo statuto della società incorporante allegato al progetto di fusione con esclusione dell'articolo 7.1 dello Statuto Sociale dell'incorporante medesima, che sarà modificato per adeguarlo alle variazioni del capitale sociale risultante dalla fusione per incorporazione mentre la seconda parte dello stesso articolo viene eliminata dato che l'operazione di fusione modificherà le originarie percentuali di partecipazione dei singoli soci attualmente commisurate, quanto al 50% (cinquanta per cento), in funzione del numero degli abitanti e quanto all'altro 50% (cinquanta per cento) in parti uguali.

CONSIDERATO che per tutte le motivazioni sopra esposte, conclusivamente si ritiene conveniente e opportuno procedere alla fusione per incorporazione della "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" in quanto maggiormente rispondente all'interesse di questa amministrazione comunale.

PERTANTO è necessario che:

- l'assemblea dei soci della "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." deliberi l'approvazione del progetto di fusione;
- l'assemblea dei soci della "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." deliberi l'approvazione del progetto di fusione;
- l'assemblea dei soci della "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L." deliberi l'approvazione del progetto di fusione;

VISTI:

- il parere favorevole dell'Ente di Gestione d'Ambito;
- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera e) del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei membri della 3^a commissione consiliare nella seduta del 18 maggio 2017, dando atto che le consigliere Rosy Gatto e Mion Francesca si sono astenute;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato sub B) al presente atto reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 3, del D.lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* del Responsabile del servizio, arch. Giovanna Carla Maddalosso in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- *parere favorevole* del Responsabile del servizio finanziario, dr. Santino Quagliotto in ordine alla regolarità contabile;

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;

ESAURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta odierna, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", in sigla "A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C. , e allegato alla presente delibera sub "A";

2) di approvare le modifiche, meglio specificate in premessa, allo statuto sociale della società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", in conformità allo statuto allegato al progetto di fusione e di cui fa parte integrante e sostanziale, in particolare con l'incremento di capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio;

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci della società "Alto Trevigiano Servizi - ATS" che sarà appositamente convocata per l' approvazione del progetto di fusione per incorporazione e, per quanto di competenza, ad esprimere il voto favorevole in ordine alla approvazione del progetto di fusione sopra descritto, nonché di attuare la presente deliberazione consiliare con facoltà di apporre ai documenti attuativi ogni modifica non sostanziale ritenuta necessaria e di dar mandato all'Organo di Competenza della suddetta società a compiere tutto quanto utile e necessario per l'attuazione della deliberazione di fusione, intervenendo all'atto di fusione e apportando eventuali modifiche che si rendessero utili o necessarie.

Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, avendo la votazione palese dato il seguente esito:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Fregonese Luciano*

Il Segretario comunale
f.to *Gianluigi Serafini*

N. 623 di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 26-05-2017 al 10-06-2017, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiate, 26-05-2017

Il Messo comunale
f.to *Viviani*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 05-06-2017.

Valdobbiate, 06-06-2017

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Valerio De Rosso

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiate, 06-06-2017

Il dipendente incaricato